



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE

Sezione Efficienza energetica

05.05.2011

Rapporto esplicativo

Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn):
prescrizioni sugli apparecchi e commercializzazione



Indice

1	Introduzione	3
1.1	Considerazioni generali.....	3
1.2	Presupposti per l’emanazione di prescrizioni in materia di efficienza e concernenti la dichiarazione	3
1.3	Scadenario	4
1.4	Termini transitori.....	4
2	Rapporto con il diritto dell’Unione europea	4
3	Commercializzazione.....	5
4	Nuove prescrizioni in materia di efficienza.....	6
4.1	Apparecchi televisivi.....	6
4.2	Circolatori senza premistoppa (pompe di circolazione).....	6
4.3	Lampade a fluorescenza, lampade a scarica ad alta pressione, starter	6
5	Modifica delle attuali prescrizioni in materia di efficienza.....	7
5.1	Adeguamento delle prescrizioni senza modifiche materiali.....	7
5.2	Adeguamento delle prescrizioni con modifiche materiali	7
6	Prescrizioni concernenti la dichiarazione	8
6.1	Nuova etichetta energetica.....	8
6.2	Ulteriori dichiarazioni	8
7	Conseguenze.....	8
7.1	Guadagno energetico.....	8
7.2	Effetto economico.....	9
7.3	Esecuzione / spese di esecuzione	10
8	Prospettive.....	10



1 Introduzione

1.1 Considerazioni generali

Dal 2007 si attribuisce maggiore importanza all'efficienza energetica degli apparecchi elettrici. Da un lato ciò si evince palesemente dalla strategia energetica della Confederazione, dall'altro è documentato da numerosi interventi parlamentari.

Nel marzo 2007 il Parlamento ha modificato l'articolo 8 della legge sull'energia, attribuendo al Consiglio federale la competenza di fissare i requisiti per la commercializzazione di apparecchi dal consumo elettrico considerevole, ampiamente diffusi e tecnicamente aggiornati nonché per la modalità stand-by. Il Consiglio federale ha messo in vigore la presente modifica di legge il 1° aprile 2008. In base ad essa, con decreto emanato durante la stessa seduta del Consiglio federale, si è giunti alla prima prescrizione in materia di efficienza per lampade elettriche per uso domestico, con validità da gennaio 2009. A metà del 2009, con entrata in vigore il 1° gennaio 2010, il Consiglio federale ha inoltre emanato prescrizioni in materia di efficienza per una prima consistente serie di apparecchi elettrici rilevanti a livello energetico. L'attuale modifica di legge costituisce un evidente passo avanti nell'ottica di una migliore efficienza energetica.

La strategia del programma SvizzeraEnergia è imperniata sul concetto di allontanare dal mercato gli apparecchi meno efficienti a livello energetico: è più semplice focalizzare quanto più possibile l'attenzione degli operatori di mercato sugli apparecchi più efficienti se la gamma dei prodotti disponibili è già in parte limitata a partire dal basso. Anche a livello internazionale ci si orienta sempre più all'efficienza energetica: molti Paesi hanno emanato prescrizioni in materia di efficienza energetica per molte categorie di apparecchi.

1.2 Presupposti per l'emanazione di prescrizioni in materia di efficienza e concernenti la dichiarazione

I principi per l'emanazione di prescrizioni si basano sull'art. 89 della Costituzione federale, che costituisce il fondamento della legge sull'energia, mentre in particolare l'articolo 8 di quest'ultima è determinante ai fini delle prescrizioni concrete che il Consiglio federale decreta attraverso l'ordinanza sull'energia. Fino a marzo 2007 le prescrizioni sugli apparecchi elettrici potevano essere decretate solo se preventivamente si erano cercate soluzioni consensuali attraverso accordi sugli obiettivi. Nel marzo 2007 il Parlamento ha decretato, tramite un complemento, che il Consiglio federale ha facoltà di fissare i requisiti per gli apparecchi dal consumo elettrico considerevole, ampiamente diffusi e tecnicamente aggiornati nonché per la modalità stand-by. Per quanto riguarda i set top box (appendice 2.9), che sono lungi dal poter essere definiti tecnicamente aggiornati, la relativa prescrizione si fonda sull'accordo sugli obiettivi, che ha finora avuto scarso successo. Nove fra imprese e associazioni avevano sottoscritto questo accordo; l'azienda con la maggiore quota di mercato se ne era però distanziata per ragioni di strategia imprenditoriale. Per le altre categorie di apparecchi funge da base la modifica di legge del marzo 2007.

Oltre alle basi giuridiche, la premessa per l'emanazione di prescrizioni è costituita dalla definizione dei metodi di misurazione. In genere, tali metodi sono definiti all'interno di norme.



1.3 Scadenario

L'entrata in vigore dell'ordinanza sull'energia modificata è prevista per il 1° gennaio 2012. A tale scopo si impongono le seguenti scadenze:

1a Consultazione degli uffici	15.04.2011	27.04.2011
Indagine conoscitiva	06.05.2011	07.07.2011
2a Consultazione degli uffici	17.08.2011	31.08.2011
Procedura di corapporto	29.09.2011	19.10.2011
Seduta del Consiglio federale		19.10.2011
Publicazione in RU (18 giorni lavorativi)		08.11.2011
Entrata in vigore	01.01.2012	

1.4 Termini transitori

Sono previsti termini transitori differenti per le singole appendici. In linea di massima, per le nuove prescrizioni il termine transitorio previsto va fino a fine giugno 2012. Se le prescrizioni adottate nell'UE diventano efficaci in un momento successivo, allora anche il termine transitorio viene conseguentemente procrastinato.

Se le appendici dell'OEn non contengono modifiche a livello materiale, non vengono stabiliti nuovi termini. Per escludere eventuali ambiguità, come termine può essere fissato il 1° gennaio 2012. Viene inoltre definita la procedura da adottare con i prodotti ancora disponibili sul mercato.

2 Rapporto con il diritto dell'Unione europea

L'attuale modifica si iscrive in un percorso di allineamento con il diritto dell'Unione europea (UE). Le nuove prescrizioni in materia di efficienza vengono riprese tali e quali dall'UE. In singoli casi viene prorogato solo l'inizio dell'efficacia (per es. starter per lampade). Per quanto riguarda le attuali prescrizioni, all'occorrenza sono stati apportati interventi di armonizzazione. D'altro canto, di proposito sono state però mantenute anche delle differenze, ove giustificate da differenti condizioni di mercato, come nel caso del campo di applicazione delle esigenze per le apparecchiature nei modi stand-by e spento (appendice 2.8). L'ampia diffusione, in Svizzera, di elettrodomestici con raccordo alla rete a 400 volt giustifica il fatto che essi continuino a rientrare nel campo di applicazione.

Per quanto riguarda le etichette energetiche, nel diritto svizzero vengono recepiti i modelli europei, allo stato di inizio aprile 2011. In occasione di una prossima modifica dell'OEn, si renderà necessario adeguare altre etichette energetiche.

Laddove possibile, nell'ordinanza sull'energia si rimanda a testi legislativi dell'UE o della



Comunità europea. In questo modo è possibile garantire al meglio la trasparenza in materia di armonizzazione.

3 Commercializzazione

L'art. 1 lett. p finora in vigore dell'ordinanza definisce il concetto di commercializzazione come qualsiasi vendita, distribuzione, immissione sul mercato o consegna di impianti e apparecchi. Pertanto, un prodotto attualmente localizzato in Svizzera deve soddisfare le pertinenti esigenze in materia di efficienza energetica non solo nel momento della prima commercializzazione, ma anche delle successive immissioni sul mercato.

Discostandosi dalla definizione di cui sopra, nelle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario la commercializzazione comprende solo la prima immissione sul mercato di un prodotto. Di conseguenza, per la fase in cui la conformità di un prodotto deve collimare con le pertinenti prescrizioni tecniche, è determinante solo la prima introduzione sul mercato. Ogni ulteriore immissione nella catena di distribuzione non rientra più nel concetto di commercializzazione.

Nella prassi, la definizione di commercializzazione acquista importanza in particolare se le prescrizioni in materia di efficienza vengono emanate per la prima volta per una determinata categoria di apparecchi oppure se vengono successivamente inasprite. Se, conformemente all'attuale regolamentazione europea, la commercializzazione comprende solo la prima immissione sul mercato di un prodotto, allora questo può continuare a essere venduto e distribuito, se immesso per la prima volta in modo lecito sul mercato precedentemente all'entrata in vigore dei requisiti più severi. Al contempo ne deriva che, in linea di principio, nelle successive fasi commerciali possono essere ancora liquidati quei prodotti che non risultano conformi alle più recenti prescrizioni.

Il diritto svizzero deve ora essere reso euro compatibile su questo punto. La presente revisione propone la ridefinizione del concetto di commercializzazione, intendendo con essa la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi a titolo oneroso o gratuito.

Grazie a questa modifica, produttori, importatori e commercianti saranno sgravati dall'onere di gestire il proprio magazzino anche sotto il profilo del rispetto delle prescrizioni in materia di efficienza. Per questi gruppi, la modifica prevista si traduce in un'agevolazione. Per contro, da un lato sussiste il rischio che singoli operatori di mercato possano procrastinare l'applicazione di nuove prescrizioni in materia di efficienza a causa delle aumentate giacenze e, dall'altro, i consumatori possono fare scarso affidamento sul fatto che gli apparecchi elettrici acquistati risultino conformi alle più recenti prescrizioni anche a livello di commercio al dettaglio. Come alternativa sarebbe immaginabile anche la precedente definizione di commercializzazione, combinata con un termine transitorio a due fasi, come avviene per la sicurezza elettrica: il primo termine riguarderebbe la produzione e l'importazione, mentre alla scadenza del secondo i prodotti dovrebbero essere definitivamente ritirati dal mercato.

La modifica del concetto di commercializzazione comporta anche nuovi requisiti a livello esecutivo. Finora i controlli sul mercato potevano essere effettuati a campione, mentre ora non è più previsto che tutti gli apparecchi in commercio rispettino gli attuali requisiti. Si rende pertanto necessario controllare gli apparecchi elettronici importati quanto più possibile



direttamente alla frontiera e, per i prodotti fabbricati in Svizzera, focalizzare l'attenzione sui produttori.

4 Nuove prescrizioni in materia di efficienza

Dall'ultimo ampliamento dell'ordinanza sull'energia volto a estendere le prescrizioni in materia di efficienza agli apparecchi elettrici, l'UE ha emanato prescrizioni per altre tre categorie di apparecchi. Le nuove prescrizioni devono essere applicate anche in Svizzera.

4.1 Apparecchi televisivi

La penetrazione degli apparecchi televisivi nel mercato ha continuato a crescere anche negli ultimi anni. Al contempo si registra anche un progressivo aumento delle dimensioni degli apparecchi, fra l'altro come conseguenza del formato 16:9. Nonostante i miglioramenti a livello di efficienza dovuti alle nuove tecnologie, negli scorsi anni questi fattori hanno comportato un incremento del consumo energetico per questa categoria di apparecchi. Per le ragioni sopraesposte è palese che anche la Svizzera debba recepire le nuove prescrizioni europee in materia di efficienza.

4.2 Circolatori senza premistoppa (pompe di circolazione)

Praticamente in ogni edificio abitativo, per servizi e industriale sono installati uno o più circolatori senza premistoppa per i circuiti di riscaldamento e di produzione di acqua calda. A seconda della programmazione, molti circolatori sono ininterrottamente in funzione. Per questo genere di circolatori, l'UE ha emanato prescrizioni in materia di efficienza, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. La Svizzera deve applicare le stesse prescrizioni con termine transitorio fino al 31 dicembre 2012, in modo da far coincidere anche il termine di inizio dell'efficacia.

4.3 Lampade a fluorescenza, lampade a scarica ad alta pressione, starter

Per quanto riguarda gli starter, l'UE aveva introdotto prescrizioni in materia di efficienza già nel 2000. Al tempo, in Svizzera mancava una base legislativa che consentisse la ricezione di dette prescrizioni nell'ordinanza sull'energia. Ora l'UE ha stabilito in un'ordinanza comune i requisiti in materia di efficienza energetica per lampade a fluorescenza, lampade a scarica ad alta pressione e starter. Poiché il mercato di questi apparecchi è un mercato europeo in cui nessun Paese ha caratteristiche specifiche, tali prescrizioni devono comunque essere recepite in un'appendice dell'ordinanza sull'energia. Anche i requisiti sono identici a quelli dell'UE.



5 Modifica delle attuali prescrizioni in materia di efficienza

5.1 Adeguamento delle prescrizioni senza modifiche materiali

Alcune appendici sono state adeguate a livello redazionale, senza comportare modifiche materiali. Si mira infatti a tralasciare i livelli prescrittivi che hanno perso efficacia nel corso del tempo e a svincolarsi dalle classi di efficienza dell'etichetta energetica come valore limite per le prescrizioni in materia di efficienza energetica, a causa delle modifiche in parte già apportate oppure imminenti nella definizione delle etichette. Anche i termini supplementari per la regolamentazione transitoria tengono nuovamente conto delle attuali condizioni quadro. Le modifiche da un lato sono tese a migliorare la leggibilità dell'ordinanza e, dall'altro, a evitare ambiguità e richieste di chiarimento.

Esse riguardano le appendici 2.2 (frigoriferi e congelatori), 2.3 (lampade elettriche per uso domestico), 2.5 (essiccatoi), 2.6 (lavasciugatrici), 2.7 (forni elettrici) e 2.11 (alimentatori).

5.2 Adeguamento delle prescrizioni con modifiche materiali

Da quando la Svizzera ha emanato prescrizioni in materia di efficienza a metà del 2009, anche l'UE ha emanato prescrizioni per diverse di queste categorie di apparecchi elettrici, che in parte si discostano solo in minima misura dalle prescrizioni svizzere. Se le divergenze sono limitate oppure se si è già innescato un ulteriore stadio di sviluppo, si procede a un allineamento del diritto, ma sono contemplati anche ulteriori adeguamenti e un aumento dell'efficienza. Contrariamente alle prime intenzioni, si è invece rinunciato a limitare il campo d'applicazione per gli alimentatori, ad esempio concedendo un'eccezione per gli attrezzi da giardino e gli utensili. In virtù delle aumentate aspettative in materia di efficienza energetica, ci si attende che in futuro l'UE possa ancora includere le applicazioni di cui sopra. Dovrebbe quindi essere evitato un andirivieni sul piano legislativo svizzero.

Le modifiche riguardano le seguenti categorie di apparecchi:

Lavatrici

L'UE ha definito una nuova base per il calcolo dell'efficienza e ha già previsto un secondo stadio temporale. Vengono recepite le prescrizioni dell'UE con un livello paragonabile di efficienza.

Modi stand-by e spento

Le apparecchiature di tecnologia dell'informazione con una tensione nominale superiore a 300 Volt sono ora escluse.

Set-top-box

Anche gli apparecchi HDTV sono ora esclusi dal campo d'applicazione. Ai fini della determinazione dell'efficienza non si considera più solo il consumo in modalità stand-by, bensì il consumo complessivo in base al modello europeo (Code of Conduct, V8).



Motori elettrici

Il campo d'applicazione, che finora si è discostato solo in minima misura da quello dell'UE (la prescrizione europea è successiva a quella svizzera), viene armonizzato con esso. Le fasi successive vengono intraprese a partire dal 2015.

6 Prescrizioni concernenti la dichiarazione

6.1 Nuova etichetta energetica

Per alcune delle attuali etichette energetiche per apparecchi elettrici, da qualche tempo si manifesta la necessità di intervenire nella definizione delle classi di efficienza. Grazie a uno sviluppo positivo degli apparecchi, con il risultato di una migliore efficienza energetica, gran parte dei prodotti offerti sul mercato rientra nella migliore classe di efficienza. Come prima misura, già nel 2003 l'UE aveva introdotto le classi supplementari A+ e A++ per frigoriferi e congelatori, estensione recepita anche in Svizzera. Per diversi anni, l'UE ha esaminato diverse varianti di una nuova etichetta, alle quali si è opposto un gruppo di volta in volta diverso di operatori del mercato. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) reputa poco trasparente la versione per cui si è poi optato, che col tempo si estenderà fino alla classe A+++ per tutte le categorie di apparecchi, ma che però in linea di principio sarà costituita solo da 7 classi. Per questo motivo l'UFE aveva considerato di ridefinire la classica etichetta energetica svizzera con le sette classi di efficienza dalla A alla G. Considerando le possibili complicazioni per il commercio, la soluzione svizzera è stata accantonata. Con l'attuale revisione dell'OEn si propone la ricezione della corrispondente normativa europea, pur con il risultato che una buona comunicazione in materia di etichetta energetica sarà sostanzialmente più dispendiosa e che, di fatto, la classe A non rappresenterà più la classe più efficiente.

Con l'attuale modifica dell'ordinanza sull'energia, la nuova etichetta diventerà obbligatoria per gli apparecchi televisivi (per la prima volta dotati di etichetta energetica), così come per frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie.

6.2 Ulteriori dichiarazioni

Oltre alle informazioni che devono figurare sull'etichetta energetica, possono essere richieste ulteriori dichiarazioni, come avviene per le lampade a partire da settembre 2010. I requisiti supplementari vengono prescritti sempre nella stessa forma di quelli dell'UE, per non oberare ulteriormente gli operatori di mercato.

7 Conseguenze

7.1 Guadagno energetico

Per le nuove prescrizioni in materia di efficienza, la Svizzera non dispone di basi sufficienti che consentano di calcolare il guadagno energetico partendo da un'analisi del mercato svizzero. Per questa ragione, per le prescrizioni recepite a livello europeo, le stime dell'UE vengono rapportate alla popolazione svizzera. L'UE aveva commissionato analisi dettagliate



in merito. Per la Svizzera, l'efficienza media senza prescrizioni deve infatti essere stimata a livello leggermente più elevato rispetto alla media dell'UE a 27, d'altro canto la penetrazione degli apparecchi nel mercato svizzero è maggiore. Entrambi gli effetti possono grossomodo compensarsi. Per non correre rischi nelle stime, i valori europei convertiti sono stati arrotondati.

Apparecchi televisivi (appendice 2.12)

In base agli studi dell'UE, rapportati alla situazione svizzera, si può contare su un risparmio annuo di 400 GWh, che dovrebbe essere raggiunto entro il 2020.

Tuttavia, ciò non si traduce in una riduzione del consumo di elettricità. L'UE ha calcolato che, se non si adottano misure, dal 2007 al 2020 il consumo degli apparecchi televisivi risulterebbe più che raddoppiato. Le misure consentirebbero semplicemente di contenere l'incremento del consumo. Alla luce di ciò, l'adozione di misure si rende ancora più impellente.

Circolatori senza premistoppa (appendice 2.13)

Stando alle stime dell'UE, si può contare su un guadagno energetico di 300 GWh all'anno, da raggiungere entro il 2020. Per la relativa misura bisogna mettere in conto una riduzione del consumo che non viene completamente neutralizzata da un incremento non controllato.

Lampade a fluorescenza, lampade a scarica ad alta pressione e starter (appendice 2.14)

In base agli studi dell'UE, entro il 2020 per questi apparecchi si può contare su un guadagno energetico di 500 GWh all'anno, da raggiungere entro il 2020. Nonostante queste misure, deve essere tuttavia messo in conto un ulteriore lieve incremento del consumo.

Nel complesso, queste tre nuove prescrizioni in materia di efficienza si rifletteranno, entro il 2020, in un guadagno energetico annuo di 1200 gigawattora (GWh).

Le diverse armonizzazioni delle prescrizioni in materia di efficienza finora in vigore con quelle del diritto europeo si tradurranno a breve in un lieve incremento del consumo, poiché viene ristretto il campo d'applicazione di determinate prescrizioni. Per contro, per quanto riguarda le prescrizioni sui motori elettrici, i livelli a partire dal 2015 e 2017 produrranno alcuni miglioramenti.

Per l'etichetta energetica degli apparecchi televisivi, entro il 2012 l'UE prevede un guadagno energetico di 15 TWh all'anno. Rapportato alla situazione svizzera, questo dato corrisponde a più di 200 GWh. Poiché finora l'efficienza energetica non ha costituito un elemento importante al momento dell'acquisto di apparecchi televisivi e tantomeno uno stimolo a comperare un nuovo prodotto, rinunciamo a effettuare una stima dell'effetto in termini energetici per la Svizzera.

Le modifiche alle etichette energetiche per frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie possono avere ripercussioni sia positive sia negative. Alla base di queste modifiche non sono tanto le considerazioni sull'efficienza energetica, quanto la struttura del mercato europeo. Si deve rinunciare alla quantificazione dell'effetto energetico.

7.2 Effetto economico

Considerando un prezzo di 15 ct./kWh, 1200 GWh comportano un risparmio annuo di 180 milioni di franchi. Per quanto riguarda l'aspetto oneroso, i costi devono essere compensati



solo per una parte delle prescrizioni. Relativamente agli apparecchi televisivi, finora non può essere stabilita una correlazione tra costi ed efficienza energetica. I circolatori senza premistoppa potrebbero subire un minimo rincaro, tuttavia, in relazione al risparmio energetico, questa maggiorazione è trascurabile. Per quanto riguarda gli starter di lampade a fluorescenza, si registrano sì costi supplementari, ma, per l'apparecchio più economico ancora autorizzato in commercio, tali costi sono esigui in rapporto al risparmio energetico. Solo per quanto riguarda le lampade a scarica ad alta pressione potrebbero generarsi costi di adeguamento per gli apparecchi illuminanti suscettibili di compensare una parte considerevole del valore dell'energia risparmiata, ma anche in questo caso il dato economico rimane chiaramente positivo.

Calcolato complessivamente, il beneficio economico a lungo termine ammonta a 150 milioni di franchi all'anno. In realtà si potrebbe pensare che esso può essere ottenuto anche senza ricorrere a prescrizioni. Ciononostante, diversi ostacoli concorrono a sbarrare la strada: scarsa trasparenza nelle decisioni d'investimento per nuove costruzioni, processi politici e competenze budgetarie nell'ambito dell'illuminazione pubblica e criteri di scelta estremamente diversi al momento dell'acquisto di apparecchi televisivi.

7.3 Esecuzione / spese di esecuzione

La modifica della definizione del concetto di commercializzazione costituisce un'importante premessa per un'attiva collaborazione in materia di esecuzione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Le procedure devono ancora essere elaborate in modo congiunto, perciò attualmente non si può stimare l'onere che ne deriva per l'AFD. La modifica del concetto di commercializzazione (controlli alla frontiera piuttosto che puntualmente al punto vendita) potrebbe rivelarsi utile in termini di risparmio.

Non modificando il concetto di commercializzazione, bisognerebbe mettere in conto costi supplementari esterni annui dell'ordine di 50 000 franchi all'anno per il cambiamento delle etichette energetiche e per le ulteriori categorie di apparecchi. Complessivamente, le nuove prescrizioni per gli apparecchi e la modifica del concetto di commercializzazione non comportano un aumento degno di nota degli oneri finanziari o di personale per la Confederazione.

8 Prospettive

Stando alle pianificazioni e ai programmi di lavoro dell'UE, ci si attende, nell'arco di un anno, che gran parte delle etichette energetiche veda la luce nel nuovo formato. Con una prossima modifica dell'OEn, anche le dichiarazioni dell'efficienza energetica e altre caratteristiche degli apparecchi dovrebbero essere recepite nel diritto svizzero.

Si prevedono nuove prescrizioni da parte dell'UE anche per quanto concerne l'efficienza di altre categorie di apparecchi. Anche in futuro le nuove prescrizioni dovranno essere esaminate al fine di stabilire se è opportuna una ricezione da parte della Svizzera.

Per futuri adeguamenti indipendenti, rivestono un ruolo di primaria importanza l'efficienza energetica di frigoriferi, congelatori e set-top-box. Anche per i tumbler potrebbero essere contenuti i valori limite del consumo specifico, per evitare che i nuovi prodotti siano orientati



esclusivamente al valore attuale.

Al momento sono contemplate eccezioni al principio del Cassis de Dijon solo per poche categorie di apparecchi elettrici. Finora non era stato previsto di richiedere un ampliamento della lista di eccezioni. In virtù delle sempre maggiori esigenze in materia di efficienza energetica, è possibile che venga contemplata questa possibilità.